

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 41

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 settembre 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 19 settembre 2012, n. 49.

**Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti . . . pag. 2**

LEGGE 19 settembre 2012, n. 50.

**Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia . pag. 6**

LEGGE 19 settembre 2012, n. 51.

**Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione. . . pag. 7**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 settembre 2012, n. 49.

## Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni*

1. All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola "differenziata;" sono aggiunte le seguenti: "a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;"

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.";

c) al comma 3 le parole '20 per cento' sono sostituite dalle parole 'dieci per cento'.

2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria";

b) le parole "provvedono ad" sono sostituite dalla parola "possono".

4. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "almeno 5" sono sostituite dalle parole "almeno tre".

5. All'articolo 18 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5".

6. All'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 le parole '31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2012';

b) al comma 2 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da "il cui rimborso" fino alle parole "comma 2 ter" sono soppresse;

2) (punto omissa in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

3) (punto omissa in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) al comma 2 ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole 'e dai comuni soci asseverato' sono inserite le seguenti: 'mediante delibera di giunta';

2) le parole "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2012";

d) (lettera omissa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

e) (lettera omissa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

### Art. 2.

*Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni*

1. All'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "debito complessivo" sono inserite le seguenti: "che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e";

b) al comma 6 le parole: 'Le somme sono trasferite dalla Regione per le finalità del presente articolo,' sono sostituite dalle seguenti: 'Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2'.

### Art. 3.

(Articolo omissa in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

### Art. 4.

(Articolo omissa in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

### Art. 5.

#### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità

TORRISI

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1:*

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 12 aprile 2010, n. 18.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

L'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Competenze dei comuni.* – 1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata; a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso

un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

2 bis. *I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.*

3. I comuni rappresentanti almeno il 10 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.».

*Nota all'art. 1, comma 2:*

L'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.* – 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2011, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero nel sito web della stessa.».

*Nota all'art. 1, comma 3:*

L'art. 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.* – 1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il

servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto stabilito dalla norma comunitaria. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:

a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;

b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;

c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti territoriali ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.»

*Nota all'art. 1, comma 4:*

L'art. 17 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni relative all'affidamento del servizio e al capitolato generale. - 1. I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capitolato generale di cui all'articolo 16 prevede idonea fidejussione rilasciata ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato della tariffa integrata ambientale.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubi-

cate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.»

*Nota all'art. 1, comma 5:*

L'art. 18 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Accelerazione delle procedure autorizzative. - 1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l'istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.

5 bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5».

*Nota all'art. 1, comma 6:*

L'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme transitorie. - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessorato regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2012 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2012 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 -

capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato *mediante delibera di giunta*, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione *entro il 30 settembre 2012* del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

- a) le società d'ambito;
- b) i consorzi d'ambito;
- c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di

lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.».

*Nota all'art. 2:*

La legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

*Nota all'art. 2, comma 1:*

L'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro.* – 1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, *che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale* e asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.

6. *Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2 alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio.*

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.

8. Comma abrogato.

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Per le finalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d'ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole "i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso" è inserito il seguente periodo "ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009".

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.».

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 900

«Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao) il 27 aprile 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 27 aprile 2012.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 337 del 27 aprile 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 337 del 27 aprile 2012.

Rinviato in Commissione 'Bilancio' nella seduta d'Aula n. 351 del 29 maggio 2012.

Deliberato lo stralcio nella seduta della Commissione 'Bilancio' n. 365 del 24 luglio 2012.

Disegno di legge n. 900 - Norme stralciate/A - 'Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti'.

Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 365 del 24 luglio 2012.

Relatore: Savona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 369 del 24 luglio 2012 e n. 371 del 26 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.

**(2012.31.2350)119**

LEGGE 19 settembre 2012, n. 50.

**Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce il 'quoziente familiare' come strumento di equità sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose.

2. La Regione, i comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, adottano politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o di povertà o di deprivazione.

Art. 2.

*Quoziente familiare.  
Modalità di calcolo e di applicazione*

1. I comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, nell'ambito delle politiche sociali miranti al sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico e dell'erogazione delle relative prestazioni, sono autorizzati a considerare il quoziente familiare, ferma restando l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il quoziente familiare è stabilito secondo i seguenti criteri:

- a) reddito complessivo;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:

- 1) soggetti portatori di handicap;
- 2) anziano convivente non autosufficiente;
- 3) soggetti in situazione di particolare disagio psicofisico.

3. Gli enti di cui al presente articolo applicano il quoziente familiare salvaguardando l'equilibrio del proprio bilancio.

4. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 3.

*Promozione del welfare e dell'associazionismo delle famiglie numerose*

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e

di auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose. Promuove altresì iniziative e progetti a sostegno del welfare delle famiglie numerose anche di concerto con l'associazionismo ed il volontariato.

Art. 4.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali e il lavoro

SPAMPINATO

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 608

«Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Falcone, Pogliese il 17 settembre 2010.

Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 novembre 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 178 del 20 settembre 2011, 183 dell'11 ottobre 2011, 184 del 18 ottobre 2011, 188 del 15 novembre 2011, 201 del 17 gennaio 2012, 222 del 5 giugno 2012, 225 del 20 giugno 2012, 226 del 26 giugno 2012, 227 del 4 luglio 2012 e 229 del 17 luglio 2012.

Deliberato l'invio alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 188 del 15 novembre 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 188 del 15 novembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 86 del 12 giugno 2012.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 226 del 26 giugno 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012.

Relatore: Riccardo Minardo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 370 del 25 luglio 2012 e n. 372 del 27 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.

**(2012.31.2350)012**

LEGGE 19 settembre 2012, n. 51.

**Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione e finalità*

1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, è istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Regione e svolge funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili nella Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2.

*Compiti della Commissione*

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. La Commissione in particolare:

a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che abbiano specifica rilevanza per la condizione femminile;

c) segnala all'Assemblea regionale siciliana eventuali proposte di adeguamento della legislazione al principio di parità tra uomo e donna;

d) può formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed amministrativi;

e) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile.

3. La Commissione, inoltre:

a) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

b) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

c) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni;

d) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.

4. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b) del comma 2 sono inviati d'ufficio alla Commissione per il tramite della Presidenza della Regione.

Art. 3.

*Composizione e durata*

1. La Commissione è composta dalle nove consigliere provinciali di parità, dalla consigliera regionale di parità e da tre donne nominate dal Presidente della Regione e scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico, in riferimento ai compiti della Commissione.

2. Le designazioni delle candidate sono effettuate dal Presidente della Regione, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, della cooperazione femminile, delle associazioni e dei movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività a livello regionale nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti locali operanti sul territorio regionale.

3. Il Presidente della Regione sottopone la proposta al parere della I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e, acquisito il parere, adotta il provvedimento di nomina.

4. La consigliera regionale di parità di cui alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 5 gennaio 1999, n. 4 e la referente regionale di pari opportunità presso la Presidenza della Regione sono componenti di diritto della Commissione.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 4.

##### *Presidente, ufficio di presidenza, funzionamento*

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Regione, elegge a maggioranza delle proprie componenti la presidente. Elege, altresì, due vicepresidenti ed una segretaria. Per l'elezione delle due vicepresidenti si procede con voto limitato ad uno.

2. La presidente, le vicepresidenti e la segretaria costituiscono l'ufficio di presidenza.

3. La presidente designa, di volta in volta, la vicepresidente che la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. La presidente convoca e presiede la seduta. Sulla data di convocazione e sugli argomenti da trattare sente preventivamente l'ufficio di presidenza. La convocazione della Commissione può essere, altresì, richiesta da un quinto delle sue componenti.

5. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla presente legge, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.

6. Per stabilire le modalità di funzionamento dell'organo, la Commissione adotta un apposito regolamento.

7. La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle proprie attività per gruppi di lavoro.

8. I componenti della commissione non hanno diritto a compenso né a rimborso spese.

#### Art. 5.

##### *Programma di attività e relazione*

1. La Commissione propone al Presidente della Regione un programma triennale di attività senza oneri finanziari nonché eventuali aggiornamenti annuali.

2. La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attività svolta corredata di osservazioni e proposte. Il Presidente dell'Assemblea ne cura la trasmissione ai deputati ed alla I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

#### Art. 6.

##### *Rapporti di collaborazione*

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- a) con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- b) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre regioni italiane e presso gli enti locali;

- c) con gli Istituti di ricerca e le Università della Regione, anche sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 7.

##### *Norma di invarianza finanziaria*

1. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale delle competenti strutture amministrative della Presi-

denza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art. 8.

##### *Insediamiento*

1. La Commissione è insediata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

#### Art. 9.

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali e il lavoro

SPAMPINATO

#### NOTE

##### **Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

##### *Note all'art. 1, comma 1:*

— Gli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana così rispettivamente recitano:

«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 51. – Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

- b) immigrazione;

- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;



- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana così recita:

«Art. 3. — L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.».

*Note all'art. 3, comma 4:*

— La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 11 agosto 1997, n. 43.

— La legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.", è pubblicata *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 9 gennaio 1999, n. 2.

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 184

«Istituzione della 'Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Minardo, Federico, Arena, Caronia, Vinciullo il 7 agosto 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 29 settembre 2008.

D.D.L. n. 354

«Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Speciale il 2 febbraio 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 6 febbraio 2009 (abbinato nella seduta n. 37 del 10 febbraio 2009).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn.: 37 del 10 febbraio 2009, 41 del 4 marzo 2009, 56 del 29 luglio 2009, 61 del 15 settembre 2009, 66 del 13 ottobre 2009, 67 del 20 ottobre 2009, 229 del 17 luglio 2012 e 230 del 17 luglio 2012.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 37 del 10 febbraio 2009.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 37 del 10 febbraio 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 24 del 25 febbraio 2009.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 230 del 17 luglio 2012.

Relatore: Riccardo Minardo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 370 del 25 luglio 2012 e n. 372 del 27 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.

(2012.31.2350)012

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Innerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

### PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 1,15**

